



Delibera C.d.I n.128/18

REGOLAMENTO SULLA VIGILANZA DEGLI ALUNNI

PREMESSA

La Scuola ha l'obbligo della sorveglianza degli alunni per tutto il tempo in cui gli stessi sono ad essa affidati. L'attività di vigilanza viene svolta nel precipuo interesse degli studenti per assicurare loro l'ambiente più idoneo allo svolgimento dell'attività didattica.

La vigilanza è un obbligo che investe tutto il personale scolastico, e coinvolge a diverso titolo il dirigente Scolastico, i docenti, il personale non docente e gli studenti in relazione al loro diverso grado di età.

Al Dirigente scolastico, in materia di vigilanza sugli alunni, spettano compiti organizzativi. È sua competenza e responsabilità porre in essere tutte le misure organizzative per garantire la sicurezza nell'ambiente scolastico e la disciplina tra gli alunni; spetta al DSGA predisporre, attraverso il piano delle Attività del personale ATA, l'organizzazione operativa della vigilanza durante le attività scolastiche ed extrascolastiche. Ai docenti e ai collaboratori scolastici spettano i compiti di vigilanza nell'ambito del proprio orario di servizio, come di seguito descritti nel presente regolamento.

L'obbligo della vigilanza ha rilievo primario rispetto agli altri obblighi di servizio (Corte dei Conti, sez. III, sentenza n. 1623/94).

Al di là delle disposizioni qui presenti e che saranno punto di riferimento primario per tutti, va sottolineata l'importanza delle azioni pedagogiche che i docenti mettono in atto affinché si affermi il ruolo attivo degli studenti invitandoli alla co-responsabilità nella gestione del tempo scuola con lo scopo di far conseguire l'obiettivo dell'acquisizione e del consolidamento dell'autonomia, sia nello studio che nei comportamenti sociali.

Art. 1. – Scopo del regolamento e riferimenti normativi

Il presente regolamento intende fornire misure organizzative finalizzate a promuovere l'educazione alla cittadinanza attiva ma anche ad impedire il verificarsi di eventi dannosi nei confronti degli studenti, conseguenti a negligenze, imperizie e imprudenze, e a garantire una serena e proficua vita scolastica, tenuto conto delle disposizioni normative vigenti (fra le altre, Codice Civile, artt.1218, 2047, 2048, comma 2; L.312/1980, art. 61, comma 1; CCNL comparto scuola, D.Lgs 297/1994, DPR 275/1999, D.Lgs 165/2001, D.Lgs 81/2008), nonché del PTOF dell'Istituto e dei Regolamenti già presenti nella scuola.

Art. 2 - Ambiti di applicazione

Le misure organizzative concernenti la vigilanza degli studenti riguardano i seguenti casi:

- ingresso nei locali, permanenza all'interno dei locali, uscita dai locali;
- cambi d'ora delle lezioni;
- attività didattiche svolte nelle palestre e nei laboratori;
- gli intervalli;
- entrata posticipata - uscita anticipata - ritardi;
- svolgimento di assemblee di classe/d'Istituto regolarmente autorizzate;
- sciopero del personale;
- assenza o ritardo del docente;
- malore o infortunio dello/a studente/ssa;
- evacuazione dall'Istituto;
- attività didattiche, educative, formative svolte fuori della sede scolastica.

Art. 3 - Procedimento di adozione del regolamento

Il "Regolamento di Vigilanza", deliberato dal Consiglio di Istituto, è parte integrante del Regolamento di Istituto.

La presente regolazione potrà essere applicata e/o integrata da provvedimenti organizzativi dirigenziali in relazione alle esigenze concrete dell'Istituto.

Art. 4 - Compiti generali dei docenti e dei collaboratori scolastici

- a) Fa parte degli obblighi di servizio dei **docenti** e dei **collaboratori scolastici** quello di vigilare sugli alunni durante l'ingresso e tutta la permanenza degli stessi nella scuola, nonché durante gli spostamenti da e per laboratori e palestre e al momento dell'uscita dalla scuola.
- b) Ciascun docente è tenuto a collaborare alla sorveglianza più generale nei locali dell'istituto e ad attuare le misure organizzative e disciplinari, anche di prevenzione, che ritenga idonee per la tutela e l'incolumità degli studenti, anche facendo attenzione che essi non siano coinvolti in situazioni di pericolo. Gli stessi obblighi ricadono in capo ai docenti in tutti i momenti di attività scolastica al di fuori della scuola (visite, viaggi, stage, partecipazione a convegni ecc.).
- c) L'obbligo della vigilanza **ha rilievo primario rispetto a tutti gli altri obblighi di servizio** e, quindi, in caso di concorrenza di più obblighi che, per circostanze oggettive di tempo e di luogo, non consentono il loro contemporaneo adempimento, il docente e il collaboratore scolastico devono scegliere di adempiere il dovere di vigilanza (Sentenza Corte dei Conti, Sez. I° 24/9/84 n. 172).

Art. 5 - Vigilanza durante l'ingresso e l'uscita

5.1. Ingresso –

Vigilanza dall'ingresso dell'edificio fino al raggiungimento delle aule

Al fine di regolamentare l'ingresso degli alunni nell'edificio scolastico devono essere tempestivamente presenti in ciascun plesso i collaboratori scolastici secondo il piano delle attività predisposto dal DSGA e comunque nel rispetto delle disposizioni di servizio.

1. **Liceo scientifico.** Fin dalle ore 7.45 o nell'orario stabilito dal Consiglio di Istituto gli alunni del Liceo scientifico possono essere accolti nell'atrio interno ma non potranno accedere alle aule né ai corridoi fino al suono della campana. Almeno due unità di collaboratori scolastici in servizio al Liceo scientifico vigileranno nella zona dell'atrio interno secondo le disposizioni impartite dal piano delle attività. I docenti e in particolare i collaboratori del dirigente daranno precise istruzioni agli alunni, specie del primo anno, affinché il loro comportamento sia corretto e responsabile.

Al suono della campana gli alunni si recheranno nelle aule salendo le scale in modo ordinato al fine di non creare intralci e affollamento nelle rampe. I due collaboratori scolastici dei piani vigileranno sull'afflusso salendo, al suono della campana, le rampe di scale davanti agli alunni e vigilando sull'ordinato afflusso verso le classi.

2. **Liceo classico.** Gli alunni del Liceo classico, data l'assenza dell'atrio interno, a partire dalle ore 7.45 possono attendere nei due corridoi sud e nord del piano terra, ed entreranno nelle rispettive classi al suono della prima campana. I collaboratori scolastici assicureranno la opportuna vigilanza nei pressi delle porte di accesso, in modo da controllare l'atrio esterno, e nei due corridoi di attesa, segnalando ai collaboratori del dirigente eventuali anomalie. I docenti e in particolare i collaboratori del dirigente daranno precise istruzioni agli alunni, specie del primo anno, affinché il loro comportamento sia corretto e responsabile.

3. I collaboratori scolastici in entrambi i plessi debbono prestare la dovuta vigilanza sugli alunni sia negli spazi interni che esterni, in posizione utile a verificare e controllare che le disposizioni sull'ingresso dei pedoni, dei ciclomotori e auto siano scrupolosamente rispettate così come previsto nel **Regolamento dell'uso dei ciclomotori e del parcheggio**, al quale si rimanda, e che fa parte integrate del Regolamento di istituto (<http://www.istitutosuperioreferro.gov.it/la-scuola/regolamenti/>). In particolare, devono vigilare che i ciclomotori degli alunni accedano a motore spento e a passo d'uomo, e siano parcheggiati dentro i locali scolastici esclusivamente negli spazi predisposti, fino alla capienza massima degli stessi. A tal fine i collaboratori scolastici devono essere presenti nei luoghi da presidiare in tempo utile nelle fasi di ingresso alla prima ora e, nel caso di ingresso posticipato di più classi, anche prima dell'inizio della seconda ora.

4. I collaboratori scolastici hanno il compito di disciplinare l'ingresso sollecitando gli alunni e comunque tutti coloro che si recano dentro i locali scolastici a rispettare le disposizioni, segnalando immediatamente alla presidenza eventuali situazioni di criticità, nonché i casi di inadempienza, per le eventuali sanzioni disciplinari. Essi vigileranno sul passaggio degli alunni nei rispettivi piani di servizio fino all'entrata degli stessi nelle proprie aule.

5. I docenti hanno l'obbligo di rispettare quanto previsto dall'art. 29 c.5 del CCNL di lavoro: "Per assicurare l'accoglienza e la vigilanza degli alunni, gli insegnanti sono tenuti a trovarsi in classe 5 minuti prima dell'inizio delle lezioni e ad assistere all'uscita degli alunni medesimi".

Ingresso alla seconda ora

Nel caso di ingresso alla seconda ora di intere classi previsto da variazione oraria, gli alunni pendolari potranno accedere nell'atrio interno del **liceo scientifico** prima dell'inizio dell'ora. Gli

altri studenti potranno accedere a partire **da quindici minuti prima** dell'inizio dell'ora. Gli studenti arrivati prima dell'inizio dell'ora dovranno sostare nell'atrio interno e non potranno accedere alle aule né nei corridoi prima del suono della campana. La vigilanza su di essi sarà esercitata dal personale collaboratore scolastico di turno alla portineria.

Nel plesso del **liceo classico**, per motivi di mancanza di idonei spazi, non è consentito agli alunni delle classi che entrano alla seconda ora accedere ai locali prima del suono della campana, tranne che per gli alunni pendolari. Questi ultimi potranno accedere ai locali stando sul pianerottolo del piano terra e nel corridoio vicino le due portinerie, secondo l'ubicazione delle rispettive classi, sorvegliati dai collaboratori scolastici, e attendere lì il suono della campana.

5.2. Uscita

- Vigilanza durante il tragitto aula/uscita dall'edificio al termine delle lezioni

Al fine di regolamentare l'uscita degli alunni dagli edifici scolastici al termine delle attività antimeridiane e pomeridiane, i collaboratori scolastici, secondo il piano delle attività, presidieranno le zone di deflusso presso le porte di uscita e nei cortili esterni, vicino ai cancelli, per prestare la dovuta vigilanza sugli studenti.

I docenti sono tenuti, come da CCNL, ad assistere all'uscita degli alunni. Pertanto devono aver cura che il deflusso dei propri alunni dalle classi, nei corridoi e nelle scale avvenga ordinatamente. Per assicurare la vigilanza i docenti sono tenuti altresì a non allontanarsi fino a che non sia ultimato il deflusso dei loro alunni a piedi o sui motorini fuori dai cancelli scolastici.

I collaboratori scolastici devono costantemente presidiare le zone dell'uscita negli atri esterni in posizione utile a verificare che le disposizioni sull'ingresso e sull'uscita dei pedoni e dei ciclomotori e auto siano scrupolosamente rispettate. A tal fine devono essere presenti nei luoghi da presidiare in tempo utile nelle fasi di uscita delle classi alla fine della quarta, della quinta e della sesta ora. I collaboratori hanno il compito di disciplinare l'uscita sollecitando gli alunni e chiunque si stia recando verso l'uscita, a rispettare le disposizioni e segnalando immediatamente alla presidenza eventuali situazioni di criticità, nonché i casi di inadempienza, per le eventuali sanzioni disciplinari.

Come previsto dal **Regolamento dell'uso dei ciclomotori e del parcheggio**, al quale si rimanda, e che fa parte integrante del Regolamento di istituto (<http://www.istitutosuperioreferro.gov.it/la-scuola/regolamenti/>), l'uscita di alunni e personale, al termine delle lezioni o delle attività, si svolge in tre tempi: 1) uscita pedoni 2) uscita ciclomotori 3) uscita autovetture. L'uscita dei ciclomotori dovrà avvenire solo dopo che sia terminato il deflusso dei pedoni, e solo a motore spento. I ciclomotori non devono essere mossi dal loro posto prima che sia finito il deflusso pedonale. I collaboratori scolastici provvederanno a dare opportuno segnale di avvio del deflusso dei ciclomotori.

Il personale collaboratore scolastico e i docenti devono vigilare altresì sul rispetto del divieto di accedere e uscire negli spazi esterni della scuola con cuffie, auricolari o facendo uso di dispositivi elettronici che possano costituire causa di distrazione.

Art. 6 - Vigilanza durante lo svolgimento dell'attività didattica

- a) La vigilanza fa parte degli obblighi di servizio **dei docenti**. La responsabilità per l'inosservanza del predetto obbligo è disciplinata dagli artt. 2047 e 2048 Codice Civile.
- b) I docenti svolgono la funzione di vigilanza, oltre che all'ingresso, accogliendo gli alunni in classe, e all'uscita, durante le ore di lezione e durante l'intervallo.
- c) Durante l'esercizio delle attività didattiche, il responsabile della vigilanza sugli alunni è il docente assegnato alla classe, al gruppo di alunni o al singolo alunno in quella scansione temporale.
- d) Il docente che, durante l'espletamento dell'attività didattica, debba assentarsi temporaneamente dalla classe o dai suoi alunni, prima di allontanarsi deve incaricare un collaboratore scolastico di vigilare sugli alunni sino al suo ritorno.
- e) I collaboratori scolastici sono tenuti alla vigilanza su richiesta del docente, come disposto dal Profilo Professionale (Tabella A CCNL 29.11.2007).

- f) I collaboratori scolastici, per favorire nella classi l'alternanza dei docenti al cambio dell'ora, per sorvegliare gli studenti che si recano ai servizi igienici e per attivarsi in caso di eventuali necessità, sono tenuti a **presidiare costantemente il piano e/o la zona di servizio**, senza allontanarsi, se non per chiamata improcrastinabile degli Uffici della Scuola o per esigenze impellenti, avendo comunque cura di avvisare la Dirigenza e/o il DSGA. Il collaboratore scolastico è responsabile della omessa sorveglianza al piano e/o alla zona affidatogli.
- g) Il DSGA è tenuto a organizzare il servizio di vigilanza ai piani e nelle varie zone dei locali scolastici in modo che ad ogni piano risulti il presidio di almeno un collaboratore scolastico; nel caso di assenza di tutti i collaboratori assegnati ad un piano o a una zona, si deve spostare uno dei collaboratori assegnati a zone in cui risultino presenti almeno due collaboratori.
- h) Non è consentito ai docenti allontanare uno studente dall'aula per motivi disciplinari, poiché l'obbligo di sorveglianza resta sempre in capo al docente a cui è affidata la classe.
- i) Durante le ore di lezione gli alunni sono autorizzati ad uscire dall'aula solo in caso di necessità, ma non più di uno per classe e per non più di qualche minuto. Sarà il docente dell'ora ad esercitare adeguata vigilanza sul rispetto di tali disposizioni. È opportuno vigilare sul divieto per gli studenti di utilizzare il cortile o soffermarsi al bar interno durante le ore di lezione, se non per il tempo strettamente necessario all'acquisto e/o al consumo di un prodotto.
- j) È fatto divieto ai docenti di lasciare uscire gli alunni dalle aule o da palestra e laboratori prima del suono dell'ultima campana.

Art.7 - Vigilanza in presenza di esperti /docenti esterni nelle classi

Nel caso di interventi in classe di esperti programmati dal Consiglio di classe, previa autorizzazione del Dirigente, il docente deve restare in aula ad affiancare l'esperto per la durata dell'intervento, salvo diversa e motivata richiesta dell'esperto, nel qual caso il docente rimarrà comunque in prossimità dell'aula. Per i docenti esterni con contratti di collaborazione occasionale si ribadisce la responsabilità ai sensi dell'art. 2048 c.c. Gli esperti permarranno nei locali scolastici per il tempo necessario all'espletamento delle loro funzioni. In ogni caso la responsabilità didattica e la vigilanza sulla classe resta del docente in servizio nell'ora.

Art.8 - Vigilanza durante manifestazioni, conferenze e convegni

1. Al fine di assicurare la continuità della vigilanza sugli studenti, i docenti delle classi coinvolte accompagneranno gli studenti dalle rispettive aule all'auditorium/aula magna o in altri locali scolastici speciali dove si svolge l'attività e rimarranno con i loro alunni secondo l'orario di servizio e comunque secondo le disposizioni di volta in volta diramate.
2. Sarà compito dei docenti che accompagnano la classe **fare disporre i propri alunni vicini** e in modo ordinato e, rimanendo sempre accanto alla classe, vigilare sul loro comportamento, consentendo solo in casi eccezionali di allontanarsi per giustificati motivi solo a un alunno alla volta e in modo da non arrecare disturbo.
3. I docenti vigileranno anche sul divieto di far uso dei cellulari durante la partecipazione, sul rispetto del silenzio e sulla partecipazione attiva e responsabile. Eventuali gravi violazioni delle regole di comportamento dovranno essere sanzionate dai docenti secondo il regolamento della disciplina.

Art.9 - Vigilanza nella frazione temporale interessata ai cambi di turno dei docenti ("cambio dell'ora")

1. Al fine di assicurare la continuità della vigilanza sugli studenti durante il cambio di turno dei docenti, i collaboratori scolastici devono favorire l'avvicinarsi degli insegnanti collaborando nella vigilanza delle classi prive di docenti, presidiando le aule interessate al cambio di turno e segnalando tempestivamente alla dirigenza eventuali emergenze.

2. Al fine di garantire la continuità della vigilanza sugli alunni, i docenti che entrano in servizio a partire dalla seconda ora in poi o che hanno avuto un'ora "libera", sono tenuti a farsi trovare, al suono della campana, già davanti all'aula interessata per consentire un rapido cambio del docente.
3. I docenti che alla fine dell'ora di lezione avranno un'ora libera attenderanno il docente dell'ora successiva prima di allontanarsi.
4. Il docente che lascia la classe si recherà tempestivamente nell'aula in cui è programmata la lezione successiva, in modo di assicurare un rapido avvicendamento dei docenti e la continuità della vigilanza sugli alunni. A questo proposito si raccomanda ai docenti, interessati al cambio di turno, di non attardarsi onde evitare lunghe attese nei cambi previsti.
5. I collaboratori scolastici, all'inizio delle lezioni antimeridiane o pomeridiane e ai cambi di turno dei docenti, debbono accertarsi di eventuali ritardi o di assenze dei docenti nelle classi.
6. In caso di ritardo o di assenza dei docenti, i collaboratori scolastici sono tenuti a vigilare sugli alunni dandone, nel contempo, avviso alla Dirigenza anche tramite i collaboratori del Dirigente o tramite un collega collaboratore scolastico.

Art.10 - Vigilanza durante l'intervallo

1. Durante l'intervallo la vigilanza è effettuata dai **docenti** secondo il proprio orario di servizio e secondo le disposizioni diramante dalla Dirigenza tramite circolare che assegna a ciascun docente un'area o uno o più locali nei quali, durante la ricreazione, essi hanno obbligo di vigilare sugli alunni. Tale vigilanza non si intende limitata ai propri alunni ma estesa a tutti gli alunni che si trovano o transitano in quella zona.
2. I collaboratori scolastici, durante l'intervallo vigileranno, oltre che nelle aree di propria competenza, anche nella "zona bar", e nei cortili e pertinenze presenti nella scuola, secondo il piano delle attività predisposto dal DSGA.

Art.11 -Vigilanza durante la pausa pomeridiana

È consentito agli studenti permanere nei locali dell'istituto nell'arco di tempo compreso fra la fine delle lezioni antimeridiane e l'inizio delle attività pomeridiane organizzate dalla scuola, ovvero nei periodi di attesa delle lezioni (per esempio, nel caso di lezioni iniziali alla seconda ora, o alla fine di attività organizzate dalla scuola che hanno termine con anticipo rispetto ai tempi previsti ecc.).

In questi casi, la vigilanza viene assicurata dalla presenza dei collaboratori scolastici dentro l'atrio interno della scuola. Agli studenti in attesa delle lezioni o delle attività pomeridiane è vietato recarsi negli spazi esterni della scuola, nelle aule e nei corridoi.

Art.12 - Vigilanza sui minori per "emergenze/soccorso"

La vigilanza sui minori per "emergenze/soccorso", nella fattispecie alunni con disabilità grave, in considerazione della tipologia di patologia e/o di condizione fisica e/o psichica, specie nel caso di condizioni di imprevedibilità di comportamenti o di incapacità di autoregolamentarsi, deve essere sempre assicurata dal docente di sostegno o dall'educatore o assistente e dal docente della classe, eventualmente coadiuvati, se necessario, da un collaboratore scolastico.

Art.13 - Vigilanza durante il tragitto aula-palestra, aula-laboratori e viceversa

1. Durante il tragitto aula-palestra, aula-laboratori e viceversa, la vigilanza sugli studenti è affidata al docente. Il docente, all'inizio della propria ora, si recherà nella classe e accompagnerà gli studenti dalla loro aula alla palestra/laboratorio, sorvegliando che il tragitto avvenga in maniera ordinata e in silenzio. Anche al ritorno in classe gli studenti devono essere accompagnati dai docenti dell'ora di lezione assegnata. La sorveglianza nella palestra è affidata al docente di scienze motorie.

Durante le attività sportive è richiesta ai docenti la massima attenzione per prevenire eventuali infortuni e comportamenti imprudenti che possano causare danni a cose e persone, anche per eccesso di agonismo o per mancanza di autocontrollo.

Durante le attività nei laboratori i docenti sono tenuti a vigilare anche sulle attrezzature e sul loro uso, al fine di prevenire comportamenti pericolosi.

I docenti devono segnalare subito alla Dirigenza eventuali manomissioni delle strumentazioni in uso in palestra/laboratorio.

2. **Palestre esterne alla scuola.** Nel caso di attività di scienze motorie in palestre o luoghi esterni alla scuola (per es., la palestra comunale) l'obbligo di assicurare adeguata e attenta vigilanza durante il tragitto è del docente della classe. Solo laddove particolari circostanze lo richiedano (es. lontananza tra scuola e palestra o campo sportivo, pericolosità del tragitto, età degli alunni, presenza di alunni disabili ecc.), il docente potrà essere coadiuvato da un collaboratore scolastico.

Art.14 - Vigilanza relativa agli spostamenti degli alunni con disabilità

La vigilanza relativa agli spostamenti degli alunni con disabilità deve sempre essere assicurata dal docente di sostegno e, se presente, dall'educatore, ovvero dal docente della classe, coadiuvato da un collaboratore scolastico.

Per i casi gravi di alunni diversamente abili, deve sempre essere assicurata la presenza, anche nelle aree esterne, del docente di sostegno o dell'educatore o assistente se in servizio, o di un collaboratore scolastico appositamente designato.

Art.15 - Vigilanza durante le assemblee di classe e d'istituto

1. La vigilanza sugli studenti durante l'assemblea di classe è affidata all'insegnante in servizio nella classe nell'ora in cui l'assemblea stessa ha luogo. Durante le assemblee di classe, l'insegnante dell'ora garantisce la vigilanza rimanendo nell'aula ovvero, su richiesta degli studenti, al fine di favorire la partecipazione libera al dibattito, effettueranno la sorveglianza in prossimità dell'aula. Il docente dovrà essere pronto a intervenire in caso di disordine o intemperanze, anche interrompendo o sospendendo l'assemblea nei casi più gravi.
2. Durante le Assemblee d'Istituto la presenza dei docenti di tutte le ore e di tutte le classi è necessaria e deve essere costante e ininterrotta. In caso di fattori che turbino gravemente il regolare andamento dell'assemblea d'istituto, o che possano pregiudicare la sicurezza degli alunni, docenti e personale ATA presenti sono tenuti ad intervenire tempestivamente interrompendo l'assemblea, e a darne subito comunicazione al Dirigente, o suo collaboratore o delegato, per la eventuale sospensione definitiva dell'assemblea.
3. Durante le assemblee degli studenti del liceo classico che si svolgano nell'auditorium del liceo scientifico, la vigilanza sarà assicurata, oltre che dai docenti, dai collaboratori scolastici che prestano servizio al liceo classico. Gli alunni del liceo classico saranno accolti nell'atrio del liceo scientifico riunendosi per classe, sorvegliati dai collaboratori scolastici di turno in portineria con l'ausilio dei collaboratori del liceo classico e, al suono della campana o quando convenuto, affluiranno ordinatamente nell'auditorium accompagnati dai rispettivi docenti della prima ora. Gli alunni del liceo classico faranno la eventuale ricreazione in orario distinto da quello del liceo scientifico, in modo da non causare affollamento. Durante la ricreazione degli alunni del liceo classico la vigilanza sarà assicurata dai docenti e dai collaboratori scolastici, che faranno in modo di tenere vicini i propri alunni. In ogni caso, almeno due collaboratori scolastici rimarranno a vigilare dentro l'auditorium. Alla fine della ricreazione gli alunni rientreranno ordinatamente in auditorium per proseguire l'assemblea accompagnati dai docenti dell'ora.

Art.16 - Vigilanza durante le visite guidate / viaggi d'istruzione / stage

16.1 - La vigilanza sugli alunni durante lo svolgimento di visite guidate, viaggi d'istruzione o uscite didattiche dovrà essere costantemente assicurata dai docenti accompagnatori assegnati a tale compito.

I docenti designati ad accompagnare gli alunni dovranno preventivamente curare la raccolta delle autorizzazioni da parte dei genitori e controllare che esse siano tutte state consegnate.

I docenti accompagnatori sono soggetti, nello svolgimento di detto servizio, all'obbligo di vigilanza degli alunni medesimi e alle responsabilità di cui all'art. 2048 del codice civile con l'integrazione di cui all'art.61 della L. 312/1980, che ha limitato la responsabilità patrimoniale del personale della scuola ai soli casi di dolo e colpa grave.

In caso di partecipazione di uno o più alunni con disabilità, sarà designato - in aggiunta al numero di accompagnatori dovuto in proporzione al numero dei partecipanti - un ulteriore accompagnatore. Ai sensi della normativa vigente, ai docenti accompagnatori, per i quali tale compito costituisce a tutti gli effetti prestazione di servizio, non è consentito in alcun momento abbandonare la vigilanza sugli alunni salvo durante gli stage, gli scambi o altre particolari esperienze formative in Italia o all'estero, limitatamente al tempo in cui gli studenti siano affidati alla scuola estera e alle famiglie ospitanti. Una vigilanza così qualificata deve essere esercitata non solo a tutela della incolumità degli alunni, ma anche a tutela del patrimonio artistico e delle altrui proprietà e del buon nome della scuola.

16.2 - Compiti dei docenti accompagnatori e del referente del viaggio

I docenti accompagnatori devono attenersi alle indicazioni impartite dal docente referente ed hanno obbligo di vigilanza sugli studenti per tutta la durata dell'attività fuori sede, dal momento in cui accolgono gli studenti nel punto di raduno concordato fino al rientro nel luogo concordato.

All'atto della consegna delle chiavi delle camere d'albergo, i docenti accompagnatori verificano assieme agli studenti le condizioni generali delle camere e degli ambienti, al fine di segnalare alla reception immediatamente situazioni anomale e/o di potenziale pericolo per la sicurezza (infissi, balconi, terrazze, parapetti, ringhiere non a norma, presenza di ostacoli o oggetti pericolosi, arredi e dispositivi che presentano malfunzionamento ecc.).

Durante tutta l'attività fuori sede, ciascun docente accompagnatore deve verificare il rispetto del programma definito, l'osservanza degli orari e l'erogazione del contenuto formativo previsto, nonché vigilare sul comportamento degli studenti a lui affidati.

In particolare, per le attività fuori sede che comportino il pernottamento, i docenti accompagnatori sono tenuti a verificare che tutti gli studenti loro affidati, all'orario stabilito, siano rientrati nelle camere assegnate per il periodo notturno. È fatto assoluto divieto ai docenti accompagnatori di lasciare in hotel alunni non vigilati in caso di malesseri o altro impedimento a seguire le escursioni previste nella giornata.

16.3. - Docente referente. Il docente referente, responsabile del viaggio, ha compiti di coordinamento e di gestione operativa, al fine di assicurare la buona riuscita delle visite programmate e dell'intero progetto educativo. Egli, d'intesa con gli altri docenti accompagnatori e quando possibile con la Dirigenza, ha compiti di gestione delle eventuali problematiche organizzative e pratiche. Alla fine del viaggio avrà cura di predisporre una dettagliata relazione sugli esiti didattici e formativi del viaggio, nonché sugli aspetti organizzativi e sul comportamento degli alunni in relazione al Regolamento viaggi di istruzione di Istituto e al Patto di corresponsabilità. Assume l'obbligo di segnalare, con relazione circostanziata, eventuali episodi di inadempienza, soprattutto se tali episodi hanno costituito mancanza di rispetto per persone o cose, o hanno messo a repentaglio la salute e la sicurezza e/o il buon nome della scuola.

Sarà cura del docente referente, in raccordo con i docenti accompagnatori, ricordare agli alunni l'impegno, sottoscritto assieme ai propri genitori e contenuto nel Patto di corresponsabilità, a:

- osservare un comportamento corretto e coerente con le finalità del progetto educativo della scuola, in generale, e, nello specifico, con le finalità del viaggio;
- osservare le regole di comportamento e le direttive stabilite dagli insegnanti accompagnatori per tutta la durata del viaggio;
- osservare scrupolosamente le regole del vivere civile, rispettando le strutture ricettive (alberghi, ristoranti, ecc.), i luoghi oggetto di visita (musei, chiese, parchi, teatri, aziende, laboratori, ecc.), i mezzi di trasporto (il risarcimento di eventuali danni materiali provocati dagli studenti sarà comunque a loro carico); durante le visite dei luoghi prescelti, il gruppo degli alunni deve mantenersi compatto e attenersi alle indicazioni degli accompagnatori;
- rispettare gli orari e gli impegni del programma e quelli che a inizio di giornata saranno comunicati dagli accompagnatori, non allontanandosi arbitrariamente dai luoghi visitati e non

assumendo iniziative autonome indipendenti dal gruppo e/o non comunicate preventivamente ai docenti accompagnatori;

- astenersi in modo assoluto dall'uso di alcol e stupefacenti;
- rispettare i tempi del riposo e del sonno, evitando schiamazzi notturni e cambi arbitrari di camere e posti letto assegnati;
- segnalare immediatamente agli accompagnatori stati di malessere o disagio.

Sarà sua cura altresì ricordare agli alunni che ogni mancato rispetto del patto di corresponsabilità e delle direttive ed indicazioni del personale accompagnatore sarà oggetto di apposito provvedimento disciplinare secondo le procedure vigenti nell'Istituto e comporterà un adeguamento del voto di condotta.

Nel caso di mancanze gravi o reiterate, il docente referente, responsabile del viaggio, d'intesa con gli altri docenti accompagnatori e con il Dirigente Scolastico, disporrà il rientro anticipato in sede degli alunni responsabili, previa comunicazione alle famiglie e a spese delle stesse.

Art. 17 - Infortuni e malori degli alunni

Procedure organizzative di emergenza da attivare in caso di infortunio e/o malore degli alunni.

In caso di infortuni o malori degli alunni durante l'ora di lezione o durante l'intervallo, tutto il personale dovrà attenersi scrupolosamente alle procedure previste dal T.U. 81/08, nonché a quanto previsto nelle **Disposizioni sulle procedure da adottare in caso di infortunio o di primo soccorso** pubblicate nella sezione "La sicurezza" del sito web della scuola: che costituisce parte integrante del presente regolamento, al quale si rimanda:

<http://www.istitutosuperioreferro.gov.it/wp-content/uploads/2017/02/Disposizioni-procedure-infortunio-malore.pdf>

Art. 18 - Vigilanza degli alunni in caso di sciopero

In caso di sciopero, i collaboratori scolastici in servizio hanno il dovere della vigilanza su tutti gli alunni presenti nella scuola; i docenti presenti a scuola hanno anche loro il dovere di vigilare sugli alunni durante il loro orario di servizio.

La scuola avviserà le famiglie di non poter essere in grado di assicurare il regolare svolgimento delle lezioni.

Art. 19 - Vigilanza in caso di docenti assenti o in ritardo

In caso di assenza imprevista dell'insegnante di classe (o di suo ritardo) è obbligo dei **collaboratori scolastici** assicurare la vigilanza per il tempo necessario all'organizzazione della eventuale sostituzione.

Art. 20 - Vigilanza in caso di evacuazione dall'istituto

La regolamentazione sulla vigilanza in caso di evacuazione dall'Istituto è disciplinata dal relativo **Piano di evacuazione**. Si rimanda, pertanto, alle disposizioni del Piano di evacuazione in vigore.

Si precisa che in ciascuna aula dell'Istituto sono affisse le "Norme di comportamento in caso di evacuazione" alle quali docenti e studenti devono attenersi. Le stesse norme sono inserite nell'apposita sezione "sicurezza" del sito web della scuola <http://www.istitutosuperioreferro.gov.it/wp-content/uploads/2017/02/Vademecum-In-caso-di-Evacuazione-Liceo.pdf>

In caso di allarme dovuto a incendio o ad altri eventi eccezionali, tutto il personale della scuola dovrà immediatamente seguire le procedure previste dal piano di emergenza.

Art. 21 - Prevenzione dei rischi

Tutto il personale della scuola è tenuto a mantenere un controllo costante degli spazi e delle attrezzature, prestando particolare attenzione a rilevare possibili situazioni di rischio. Eventuali

malfunzionamenti, danni, rotture, vanno segnalate tempestivamente al Dirigente Scolastico, al DSGA o ai collaboratori del Dirigente.

Per le procedure relative alla prevenzione dei rischi e al comportamento da assumere per stare a scuola in sicurezza si rimanda alle disposizioni e alle raccomandazioni presenti nelle **Informazioni su rischi e sicurezza nella scuola - studenti e genitori** pubblicate nella sezione “La sicurezza” del sito web della scuola:

http://www.istitutosuperioreferro.gov.it/wordpress/wp-content/uploads/2014/11/Informativa_rischi_e_sicurezza.pdf

Art. 22 - Uscita autonoma degli alunni

Vigilanza in caso di entrate/uscite fuori orario, di modifica dell’orario delle lezioni, di ammissione dei ritardi, di entrate/uscite fuori orario

- a) **Uscita alla fine normale delle lezioni:** è consentita l’uscita autonoma degli alunni minorenni che abbiano compiuto 14 anni, previo consenso informato dei genitori di cui al punto e), in considerazione del grado di autonomia degli alunni e del contesto ambientale nel quale i plessi scolastici sono situati, risultando che una percentuale consistente degli alunni frequentanti la scuola, provenendo dai paesi limitrofi, raggiungono autonomamente da scuola e, al termine delle attività didattiche, i mezzi pubblici per fare ritorno ai propri paesi di abitazione, e che altresì molti alunni si recano a scuola con mezzi propri (motorini e ciclomotori), essendo forniti di regolare patente di guida.
- b) **Uscita al termine di attività extracurricolari e in caso di variazioni orarie:** è consentita l’uscita autonoma degli alunni minorenni al termine delle attività extracurricolari mattutine e pomeridiane, nonché nel caso di variazioni orarie (anticipazione nell’uscita) che si rendessero necessarie per esigenze didattiche o organizzative o per causa di forza maggiore, e che saranno comunicate alle famiglie secondo le modalità previste dalla scuola.
- c) **Uscita al termine di attività svolte non a scuola o che hanno termine non a scuola:** è consentita l’uscita autonoma degli alunni minorenni, previa autorizzazione da parte dei genitori, anche al termine di attività ed esperienze o progetti formativi svoltisi o conclusisi nell’ambito cittadino al di fuori dei locali scolastici (partecipazione a convegni, film, teatro, visite didattiche), con congedo degli alunni direttamente nelle sedi dove si è svolta o conclusa l’attività.
- d) **Uscita alunni minori di anni 14:** le disposizioni di cui ai punti precedenti valgono anche per gli alunni minori di 14 anni, solo dopo acquisizione di formale autorizzazione da parte dei genitori o esercenti la potestà genitoriale, di cui all’art. 19 bis della legge 172 del 04/12/2017 recante “Disposizioni in materia di uscita dei minori di 14 anni dai locali scolastici”.
- e) **Autorizzazioni e dichiarazione di consenso informato:** la scuola acquisisce le autorizzazioni dei genitori di cui ai punti precedenti durante l’anno scolastico, prima della realizzazione delle attività, ovvero all’atto dell’iscrizione degli alunni, contestualmente alla espressa manifestazione di consenso informato sulle modalità operative della scuola sulla vigilanza e sulle modalità con le quali la scuola informa alunni e famiglie sulle variazioni orarie e sulle modalità di congedo degli alunni nelle varie circostanze.
- f) **Variazioni orarie:** nel caso di assenze dei docenti o di contrazione oraria per altro motivo, è possibile adeguare l’orario in modo da consentire l’uscita anticipata o l’entrata posticipata delle classi. A tal fine, gli alunni e le loro famiglie sono preventivamente avvisati almeno il giorno precedente mediante circolare interna e pubblicazione degli avvisi nella *home page* del sito web istituzionale. Gli alunni minorenni hanno l’obbligo di comunicare ai loro genitori la variazione di orario.

- g) **In caso di emergenza.** Nel caso di emergenze non prevedibili, tali da non poter garantire opportuna vigilanza, gli alunni maggiorenni potranno fare richiesta scritta per uscire in anticipo, mentre le famiglie degli alunni minorenni saranno avvisate tramite fonogramma dell'uscita anticipata dei loro figli.
- h) **Comunicazioni:** per le comunicazioni alle famiglie relative alle variazioni orarie, nonché alle attività didattiche curricolari ed extracurricolari, oltre ai canali normali (circolare, sito web) potranno essere adottate altre forme di comunicazione con l'ausilio delle potenzialità offerte dal registro elettronico (email o sms massivi, avvisi sulla piattaforma ecc.).

Art. 23 - Ammissione in ritardo – entrata posticipata/uscita anticipata

23.1 - Ammissione dei ritardi

L'ammissione alle lezioni dello studente con un ritardo superiore a cinque minuti sarà effettuata all'inizio dell'ora successiva. Fino all'inizio dell'ora successiva l'alunno in ritardo non potrà allontanarsi dalla scuola, e dovrà attendere nell'atrio interno (liceo scientifico) o nei pressi della bidelleria al primo piano (liceo classico). La vigilanza agli studenti in attesa di entrare in classe alla seconda ora sarà assicurata dai collaboratori scolastici di turno alla portineria (liceo scientifico) e al primo piano (liceo classico). Il collaboratore del dirigente o il coordinatore della classe valuterà le ragioni del ritardo, che dovrà essere giustificato dai genitori.

Per garantire la vigilanza e la tutela della sicurezza, l'alunno in ritardo **dovrà sempre e comunque essere ammesso**, in qualsiasi momento della giornata, dentro i locali scolastici, e preso in carico dal personale scolastico.

23.2 - Entrata posticipata individuale su richiesta

L'entrata posticipata individuale dell'alunno/a può essere concessa dietro sottoscrizione del modulo da parte del genitore o da chi ne fa le veci, ovvero dello studente maggiorenne. Il docente in servizio in aula provvederà all'annotazione dell'orario di ingresso dello studente sul registro di classe.

23.3 – Permessi di uscita anticipata individuale su richiesta

- a) **Il permesso di uscita anticipata individuale di alunni minorenni** può essere concessa solo se l'alunno viene prelevato da uno dei genitori o da persona maggiorenne da essi delegata per l'intero anno scolastico secondo le procedure stabilite dalla scuola, e previa sottoscrizione del doppio modulo di richiesta (matrice + copia) debitamente firmato in entrambe le parti. Il modulo-copia di permesso deve essere visionato dal docente che è in servizio nella classe, il quale provvederà all'annotazione dell'orario di uscita dello studente nel registro di classe e ad affidare il modulo all'alunno che lo consegnerà all'uscita al collaboratore scolastico.
- b) Il collaboratore scolastico che presidia l'ingresso ha l'obbligo di controllare la regolarità della procedura, di verificare che l'alunno esca accompagnato dal genitore, di acquisire il modulo e conservarlo in segreteria assieme al modulo-matrice.
- c) Qualora in casi eccezionali si verifichi l'assoluta impossibilità da parte di entrambi i genitori o del delegato di prelevare personalmente gli alunni che abbiano altrettanta assoluta necessità di allontanarsi prima della fine delle lezioni, il genitore, dopo aver esposto telefonicamente i motivi al dirigente o al suo collaboratore, farà tempestivamente pervenire a scuola tramite mail (dallo stesso indirizzo di posta elettronica comunicato alla scuola all'atto dell'iscrizione), in allegato, un documento firmato e scannerizzato in cui vengano indicati l'orario e il grave e urgente motivo per cui l'alunno deve uscire prima e il motivo per cui nessuno dei due genitori può prelevare personalmente. Unitamente al documento dovranno essere allegate la copia del documento d'identità della persona maggiorenne che si delega per l'occasione a prelevare l'alunno a scuola (in casi imprevedibili ed imprevedibili almeno il numero del documento di riconoscimento e luogo e data di nascita) e la copia del proprio documento d'identità.
- d) I collaboratori del dirigente potranno non concedere il permesso se si tratta di motivazioni non urgenti o gravi.

- e) I docenti collaboratori del dirigente, su segnalazione dei docenti o dei collaboratori scolastici, valuteranno eventuali casi anomali o reiterati di richieste di permesso.
- f) Anche nel caso di malessere l'alunno non potrà essere affidato a persona non delegata formalmente dai genitori. Per i casi in questione si veda l'art. 17. Se il malessere è lieve e non richiede l'attivazione della procedura di soccorso verrà avvisata la famiglia dello studente, il quale, anche se maggiorenne, potrà lasciare l'Istituto solo se accompagnato dal genitore o da chi ne fa le veci, ovvero da un suo delegato maggiorenne.

Il presente regolamento è stato approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n. 128/18 del 29/11/2018 e allegato al verbale n. 18.